

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 9 luglio 2024.

Linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026 e annesso schema di protocollo quadro. (Delibera n. 51/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE


NELLA SEDUTA DEL 9 LUGLIO 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-*bis*, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPRESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo» al CIPE «deve intendersi riferito al» CIPRESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico sia dotato di un Codice unico di progetto (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne le modalità e le procedure attuative;



Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 3 e 6 che dispongono la tracciabilità dei flussi finanziari originati da lavori, servizi e forniture pubblici e le relative sanzioni;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 58, con la quale questo Comitato, su proposta del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (C.C.A.S.G.O.), ha adottato le linee guida per la stipula degli accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia ex art. 176, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, richiamato dall'art. 203, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e la correlata delibera di questo Comitato n. 15 del 28 gennaio 2015, recante «Linee guida per il monitoraggio grandi opere (MGO)»;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato, su proposta del CCASGO, ha adeguato i principi a cui debbono essere improntati gli accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia di cui al menzionato art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006, ed ha definito uno specifico schema di protocollo di legalità;

Visto il decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che ha istituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (C.C.A.S.I.I.P.), il quale ha assorbito ed ampliato le competenze precedentemente attribuite al CCASGO, e, in particolare, all'art. 6, ha prescritto che le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese ai fini della prevenzione e della repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa si fondino in via prioritaria sulla stipula obbligatoria di appositi protocolli di legalità tra le stazioni appaltanti, i soggetti realizzatori e le prefetture-uffici territoriali del governo territorialmente competenti, i cui contenuti sono definiti sulla base di linee-guida predisposte dallo stesso comitato di coordinamento;

Visto l'art. 6, comma 4 del citato decreto 21 marzo 2017 che ha previsto che le linee-guida siano approvate e recepite in apposite deliberazioni del CIPESS;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 62, recante «Accordi di legalità. Aggiornamento dei protocolli tipo adottati con la delibera CIPE n. 62/2015 (delibera n. 62/2020)», con la quale questo Comitato ha approvato

i due nuovi schemi di «Protocolli di legalità» per le opere pubbliche di infrastrutture e insediamenti prioritari affidate al contraente generale o concessionario e a quelle affidate con appalto e le relative linee guida per prevenire il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata e mafiosa;

Visto che il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 41, comma 1, rafforza il ruolo del Codice unico di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge n. 3 del 2003, introducendo i commi da 2-bis a 2-quinquies. In particolare, il comma 2-ter stabilisce l'obbligo di riportare i CUP dei progetti di investimento pubblico negli atti amministrativi che ne dispongono il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione;


Considerato il ruolo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DiPE), titolare del Sistema CUP, il quale mette a disposizione delle amministrazioni/enti/altri soggetti emananti atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici, il servizio di «verifica CUP» (Codice unico di progetto), di contribuire ad assicurare la correttezza dei processi di programmazione e di monitoraggio degli interventi;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», il quale, in attuazione del principio di unicità dell'invio dei dati, prevede che ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo e non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati ma deve essere reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

Visto l'art. 39, comma 9, del decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo il quale il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato da un comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo comitato di coordinamento;

Visto l'art. 109 del primo richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023, che prevede l'istituzione, presso l'ANAC, di un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori;

Visto l'art. 14, comma 6-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che ha attribuito alla Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'esercizio, in forma integrata e coordinata, delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei



Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, secondo le procedure previste dal predetto articolo e in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del governo delle province interessate dall'evento sportivo;

Visto che il predetto art. 14, comma 6-bis, prevede che il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (C.C.A.S.I.I.P.) definisca con specifiche Linee guida le modalità di esercizio delle verifiche antimafia, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, da parte della menzionata Struttura per la prevenzione antimafia;

Visto che le predette linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026 sono state approvate nella seduta del C.C.A.S.I.I.P. dello scorso 30 maggio 2024;

Vista la nota prot. 53130 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno del 20 giugno 2024, acquisita con prot. DIPE 0006404-A-di pari data, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno ha trasmesso le predette linee guida approvate nella seduta del 30 maggio 2024 del C.C.A.S.I.I.P., perché vengano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Considerato che alle linee guida è allegato un protocollo-quadro che dovrà essere sottoscritto dalla Struttura per la prevenzione antimafia con le stazioni appaltanti e che individua gli impegni di collaborazione che dovranno essere assunti dalle stazioni appaltanti in qualità di responsabili per la prevenzione antimafia delle attività affidate, al fine di contribuire proattivamente al pieno funzionamento del modello di prevenzione, riprendendo alcuni contenuti del protocollo-tipo di cui alla delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 62;

Considerato che l'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori tenuta dalla predetta struttura per la prevenzione costituisce condizione per la partecipazione degli operatori economici alle procedure di aggiudicazione di contratti, subcontratti e subappalti per la prestazione delle attività connesse al ciclo degli interventi infrastrutturali individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2023, recante «Il Piano complessivo delle opere olimpiche Milano-Cortina, e da eventuali successive modificazioni e integrazioni», nonché per le eventuali altre opere connesse all'evento Milano-Cortina 2026 non indicate nel detto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e per i lavori, le forniture e le prestazioni dei servizi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali di Milano-Cortina 2026, indipendentemente dalle modalità di selezione prescelte dal committente, dalla tipologia e dalla durata delle prestazioni e da qualsiasi condizione e modalità della loro esecuzione;

Considerato che nelle linee guida sono state, altresì, individuate le modalità con le quali saranno svolte l'attività di controllo e vigilanza nella fase esecutiva su tutti gli operatori economici interessati e sullo svolgimento delle

loro prestazioni contrattuali, effettuando, in particolare, un monitoraggio dinamico sulle vicende negoziali e procedurali, nonché sui flussi finanziari legati alla realizzazione delle opere, secondo le modalità e procedure, anche informatiche, previste dalla delibera CIPE 15 del 2015, nonché sulla manodopera impiegata e sull'accesso dei mezzi alle aree cantierabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto dell'esame della proposta oggetto della presente delibera svolto ai sensi del regolamento interno di questo Comitato, approvato con delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica» come modificata dalla delibera 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota 9 luglio 2024, n. 7106, predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni istruttorie in merito alla presente delibera;

Udita la relazione del presidente del C.C.A.S.I.I.P. nella seduta preparatoria del CIPESS del 26 giugno 2024;


Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, questo Comitato è presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice presidente di questo stesso comitato», mentre «in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Su proposta del Ministero dell'interno - Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari;

Acquisito in seduta l'assenso degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

Sono approvate le richiamate linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei giochi



olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026 e l'annesso schema di protocollo quadro, approvati dal C.C.A.S.I.I.P. nella seduta del 30 maggio 2024, che si allegano alla presente delibera e ne formano parte integrante e sostanziale.

Il Vice presidente: GIORGETTI

Il segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1229

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI ANTIMAFIA NELL'AFFIDAMENTO E NELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026

1. Contenuti e finalità delle linee guida.

Le presenti linee guida sono adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che attribuisce alla Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, d'ora in avanti denominata «struttura», anche l'esercizio, in forma integrata e coordinata, delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026, secondo le procedure previste dal predetto articolo e in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del governo delle province interessate dall'evento sportivo.

Il richiamato art. 14, comma 6-bis, prevede inoltre che questo Comitato debba individuare, con apposito atto di indirizzo adottato ai sensi dell'art. 30, comma 3, del citato decreto-legge n. 189/2016, le misure, anche in deroga alle disposizioni del libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), e successive modificazioni e integrazioni, per accelerare le procedure di controllo e di verifica antimafia, che trovano applicazione fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono, nonché per individuare l'ambito delle attività esenti, al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle opere.

In attuazione delle predette disposizioni normative e in considerazione dell'esperienza maturata in occasione dell'analogo evento EXPO 2015, nonché dell'evoluzione delle metodologie di controllo, questo Comitato, nell'ambito delle funzioni di indirizzo generale, fornisce le seguenti indicazioni immediatamente applicabili, anche con riferimento ai rapporti contrattuali in corso, in merito ai controlli in fase esecutiva.

Restano fermi gli esiti delle verifiche antimafia effettuate con le specifiche modalità di cui all'art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti gli operatori economici che svolgono quelle attività ritenute particolarmente esposte a rischio di infiltrazioni mafiose, indicate al comma 53 del medesimo art. 1.

È allegato un protocollo-quadro, parte integrante delle presenti Linee guida, che riprende alcuni contenuti del protocollo-tipo di cui alla delibera CIPE n. 62/2020, quale schema di accordo elaborato per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari del Paese e altre opere assimilate, in linea di continuità con quanto messo a punto nell'ambito delle precedenti delibere CIPE n. 58/2011 e n. 62/2015. Il protocollo-quadro, che dovrà essere sottoscritto dalla struttura con le stazioni appaltanti, individua gli impegni di collaborazione che dovranno essere assunti da queste ultime in qualità di responsabili per la

prevenzione antimafia delle attività affidate, al fine di contribuire proattivamente al pieno funzionamento del modello di prevenzione di seguito definito. Individua altresì le clausole contrattuali che le stazioni appaltanti, in qualità di soggetti aggiudicatori, dovranno inserire in sede negoziale per vincolare gli aventi causa in via principale a taluni comportamenti finalizzati alla tutela della legalità e della trasparenza e al contrasto delle interferenze illecite riconducibili non solo alla criminalità mafiosa, ma anche a fenomeni corruttivi e distorsivi delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto, con la previsione di sanzioni in caso di inosservanza e/o gravi inadempienze, che vanno fino alla risoluzione. Le stazioni appaltanti vigileranno sull'inserimento delle stesse clausole negoziali nei subcontratti e subappalti e sul loro adempimento da parte dei sub-contraenti.

2. Organizzazione del sistema di prevenzione.


Il baricentro del sistema di prevenzione di seguito definito è costituito dalla struttura di cui all'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la quale, ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è chiamata ad assicurare, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unità di indirizzo delle azioni dirette a contrastare i tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata nella fase dell'affidamento di contratti, subcontratti e subappalti e in quella successiva dell'esecuzione delle relative prestazioni, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del governo delle province interessate.

Tale modello organizzativo consente non solo di mettere a fattor comune il patrimonio di conoscenze acquisito nelle diverse realtà territoriali — realizzando un'indispensabile visione di insieme delle singole dinamiche di ingerenza, diretta e indiretta, che le caratterizzano —, ma anche di intraprendere iniziative congiunte e coordinate per contrastare eventuali tentativi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali. È quindi indispensabile che la struttura avvii con i prefetti delle province interessate un'azione costante di approfondimento delle specifiche situazioni, accompagnata da un interscambio continuo di informazioni, per attuare una strategia di massima prevenzione amministrativa secondo criteri di efficienza, tempestività e adeguatezza. Ciò, a fronte di organizzazioni criminali che, con grande flessibilità e capacità di adattamento ai contesti ambientali, ricercano sempre nuove forme e modalità di penetrazione nell'economia legale, mediante articolate e sofisticate schermature finalizzate ad eludere i controlli.

La struttura, per l'esercizio delle funzioni di verifica antimafia, si avvale delle prefetture-uffici territoriali del governo e dei relativi Gruppi interforze antimafia (GIA), istituiti ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2003, quali supporto territoriale per l'analisi antimafia, nonché della Direzione investigativa antimafia (DIA), nelle sue articolazioni centrali e periferiche, e del Gruppo interforze centrale (GIC) costituito nell'ambito del Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza. Nei casi di particolare complessità — in presenza di *fumus* che necessiti di approfondimento in un ambito più vasto ed articolato, tale da trascendere il patrimonio informativo degli organi investigativi territoriali — potrà essere chiamato a partecipare alle riunioni dei GIA personale appartenente al GIC.

La struttura dispone, secondo le direttive impartite dal Ministro dell'interno, di una aliquota di personale appartenente alle Forze di polizia con specifiche professionalità, destinato alla attività di valutazione ed analisi degli elementi informativi acquisiti in sede istruttoria e in esito ad accessi ed accertamenti.

Un ruolo fondamentale è svolto dalla sezione specializzata di questo Comitato, istituita con il decreto interministeriale del 17 novembre 2016, a cui saranno chiamati a partecipare i prefetti e i commissari del governo dei territori interessati dall'evento sportivo. La sezione specializzata, oltre alle funzioni attribuite dal predetto decreto di costituzione, svolgerà, con le modalità di seguito indicate, una attività di indirizzo e di monitoraggio dell'azione di prevenzione esercitata dalla Struttura, anche al fine di definire eventuali iniziative per il suo rafforzamento e la sua implementazione, con particolare riguardo allo sviluppo di specifiche forme di collaborazione con le autorità che compongono la sezione stessa. A tali fini, la struttura convocherà la sezione specializzata in tutte le ipotesi in cui dovrà richiederne i pareri e, comunque periodicamente, ai fini informativi.



La struttura si avvale della collaborazione delle stazioni appaltanti, che, in qualità di soggetti responsabili per la prevenzione antimafia delle attività affidate, svolgeranno i compiti definiti nel protocollo-quadro allegato per il pieno coinvolgimento nell'articolata azione di contrasto alle diverse forme di illegalità anche a «valle» dell'affidamento principale. In particolare, le stazioni appaltanti assicureranno il costante e tempestivo flusso informativo nella fase esecutiva a favore della struttura e di tutte le altre autorità che compongono la rete di prevenzione, attraverso l'istituzione e la gestione di banche dati. Tali banche dati saranno alimentate sulla base di specifici impegni assunti con le stesse stazioni appaltanti dai soggetti aggiudicatori e dagli esecutori delle prestazioni, inseriti nella documentazione contrattuale e supportati, in caso di violazioni, da uno specifico regime sanzionatorio indicato nello stesso protocollo. Le Stazioni appaltanti saranno inoltre chiamate a vigilare sul rispetto dei vincoli assunti in sede negoziale da parte di tutti gli operatori economici a diverso titolo impegnati in lavori, forniture e servizi, finalizzati a garantire la trasparenza, la legalità e il contrasto ai tentativi di corruzione e di ingerenza delle organizzazioni criminali.

Una mirata azione per intercettare eventuali episodi di intrusione nelle commesse pubbliche deve essere svolta dagli stessi esecutori delle prestazioni contrattuali attraverso l'adempimento degli specifici impegni che assumeranno in sede negoziale con il soggetto aggiudicatore ed indicati nel protocollo-quadro allegato. Si tratta, in particolare, degli obblighi di controllo dell'accesso di manodopera a diverso titolo impiegata e dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali, nonché di adozione di scelte organizzative e di comportamenti collaborativi per contrastare interferenze di carattere corruttivo e/o mafioso. In aggiunta a tali obblighi, gli esecutori dovranno predisporre autonome e mirate misure di vigilanza, tenuto conto della natura e delle caratteristiche delle attività in concreto svolte e del contesto ambientale nel quale opereranno, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dagli organismi deputati ai controlli.

Il Comitato ritiene inoltre opportuno che la struttura, in una logica di ampliamento ed integrazione della rete di protezione antimafia, promuova il più ampio coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, tra cui le organizzazioni dei datori di lavoro ed i sindacati rappresentativi delle categorie dei lavoratori, per l'attuazione di specifiche iniziative in grado di intercettare quei segnali di illegalità diffusa o di grave irregolarità che possono rappresentare sintomi rivelatori di una più seria compromissione dell'impresa, valorizzando, in tale direzione, le diverse azioni e progettualità realizzate sui territori interessati anche ai fini della loro replicabilità negli altri analoghi contesti.

Nella predetta logica di ampliamento ed integrazione della rete di protezione antimafia, questo Comitato richiama l'esperienza positiva dei Tavoli di monitoraggio sui flussi di manodopera istituiti nelle prefetture-uffici territoriali del governo dei territori interessati dai lavori di ricostruzione dopo il sisma 2016 ai sensi del comma 8 dell'art. 35 del citato decreto-legge n. 189/2016. In occasioni analoghe di confronto ed analisi, le prefetture interessate, tenuto conto delle iniziative già in corso nelle province coinvolte dall'evento sportivo, potranno promuovere, anche sulla scorta di indicazioni da parte della struttura, lo sviluppo di iniziative specifiche finalizzate a rafforzare la tutela del personale a qualsiasi titolo impiegato, attraverso la condivisione del patrimonio informativo disponibile.

3. Collaborazione con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e l'Autorità nazionale anticorruzione.

Il Comitato ritiene fondamentale rafforzare gli strumenti di collaborazione interistituzionale tra la struttura e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA) e le Direzioni distrettuali antimafia (DDA), sulla scorta di modelli operativi già sperimentati ed in particolare di quello recentemente previsto dal decreto del Ministro dell'interno 2 ottobre 2023 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 2023) per una maggiore efficienza dei controlli sugli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC).

Sulla base di specifiche intese, fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti dalla legge la struttura dovrà, oltre a quanto previsto dall'art. 91, comma 7-bis, del Codice delle leggi antimafia, trasmettere tempestivamente alle direzioni distrettuali gli elementi informativi rilevanti ai fini dell'adozione di informazioni antimafia a carattere interdittivo e le relazioni conclusive degli accessi ai cantieri, nonché comunicare l'adozione delle misure amministrative ai sensi dell'art. 94-bis del Codice

antimafia. Le direzioni distrettuali, fatti salvi i limiti discendenti dal segreto investigativo, potranno fornire alla struttura gli elementi di analisi dei quali siano in possesso al fine di consentire il più efficace esercizio dell'attività di prevenzione di competenza.

Gli esiti degli accessi ai cantieri sono inseriti nella banca dati S.I.R.A.C. cui accede anche la Procura nazionale antimafia.


Forme di collaborazione specifiche potranno essere attivate altresì dalla struttura e dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) anche al fine di condividere il patrimonio informativo per il rafforzamento dell'azione a tutela della legalità e di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa, con particolare riferimento ai dati contenuti del casellario delle imprese, di cui art. 222 del decreto legislativo n. 36/2023, per specifiche attività di indagine.

4. Controlli in sede di affidamento.

L'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, fatte salve le attività esenti di seguito indicate, costituisce condizione per la partecipazione degli operatori economici alle procedure di aggiudicazione di contratti, subcontratti e subappalti per la prestazione delle attività connesse al ciclo degli interventi infrastrutturali individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2023, e da eventuali successive modificazioni e integrazioni, nonché per i lavori, le forniture e le prestazioni dei servizi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali di Milano-Cortina 2026, indipendentemente dalle modalità di selezione pre-selezionate dal committente, dalla tipologia e dalla durata delle prestazioni e da qualsiasi condizione e modalità della loro esecuzione. Gli operatori non iscritti in anagrafe saranno comunque ammessi a partecipare alle predette procedure, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del citato decreto-legge n. 189/2016, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione. I contraenti ed i subcontraenti dovranno rimanere iscritti in anagrafe per l'intera durata dell'esecuzione delle prestazioni senza soluzione di continuità. Le stazioni appaltanti verificheranno tale permanenza in anagrafe con la collaborazione degli altri eventuali soggetti aggiudicatori.

Ferma restando la possibilità, da parte degli operatori economici, di chiedere l'iscrizione in anagrafe, ai sensi del citato comma 6 dell'art. 30 del decreto-legge n. 189/2016, il Comitato ritiene di introdurre, per i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dell'evento sportivo internazionale, una soglia pari a 100.000 euro del valore dei contratti, subcontratti e subappalti, al di sotto della quale i partecipanti alle relative procedure di affidamento debbono presentare al soggetto aggiudicatore l'autocertificazione concernente l'assenza delle situazioni automaticamente interdittive alla conclusione di rapporti con la pubblica amministrazione. Sarà cura dello stesso soggetto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 89 del Codice delle leggi antimafia, trasmetterle alla struttura, con cadenza mensile, ai fini dell'esercizio dei controlli a campione. La struttura potrà in ogni caso procedere ad accertamenti sui requisiti soggettivi antimafia di taluni singoli operatori economici sulla scorta di specifiche segnalazioni da parte della DIA e del GIC. L'individuazione della predetta soglia di esenzione, ampiamente inferiore a quella prevista dall'art. 83, comma 3, lettera e), del Codice delle leggi antimafia, intende scongiurare possibili appesantimenti o rallentamenti dei controlli, pur senza pregiudicare incisività ed efficacia, tenuto conto che la fase prossima allo svolgimento della manifestazione internazionale sarà inevitabilmente caratterizzata dal rapido e sostenuto avvicendamento degli operatori economici impegnati in diverse attività prettamente organizzative, determinando una situazione di *turn over* estremamente dinamica e allo stesso tempo frammentata e pulviscolare. Il riferimento è soprattutto a quella congerie di commesse che saranno affidate nel momento in cui, completate le opere infrastrutturali di base, diventeranno predominanti attività difficilmente catalogabili entro un determinato *numerus clausus*.

Secondo un modello di prevenzione antimafia flessibile e adattabile in ragione delle concrete esigenze che si dovessero manifestare, la struttura, sentita la sezione specializzata ed informato questo Comitato, potrà prevedere lo svolgimento di controlli antimafia in sede di affidamento anche per attività contrattuali sotto la predetta soglia, afferenti ad ambiti imprenditoriali che, ancorché non ricompresi tra quelli indicati all'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, presentino particolari profili di rischio evidenziati da analisi di contesto da parte della DIA e del GIC.



In questo caso, gli operatori economici che intendano partecipare alle procedure di affidamento dovranno, analogamente a quanto previsto per quelle sopra soglia, essere iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, o comunque aver presentato la relativa richiesta di iscrizione, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Questo Comitato, analogamente a quanto avvenuto per EXPO 2015, ritiene altresì di individuare una soglia minima di esenzione relativa esclusivamente alle acquisizioni di materiale di consumo di pronto reperimento effettuate da ciascun singolo operatore economico, la cui quantificazione economica è stabilita in 9.000 euro a trimestre.

Sono sottoposte al regime ordinario dei controlli disciplinato dal Codice delle leggi antimafia i contratti che la Società infrastrutture Milano-Cortina 2026 S.p.A. e gli altri soggetti attuatori stipulino per l'acquisizione di beni e servizi necessari alle proprie esigenze di funzionamento.

Nel caso in cui dovessero insorgere dubbi sull'applicazione delle indicazioni contenute nel presente paragrafo, la struttura richiederà il parere della sezione specializzata, tenendo informato questo Comitato.

5. Monitoraggio antimafia anticipato.

Nella logica di massima prevenzione e deterrenza, questo Comitato ritiene che, analogamente a quanto previsto in precedenti esperienze, anche in occasione di EXPO 2015, la struttura debba attivare le forme monitoraggio antimafia anticipato di seguito specificate su indicazione della sezione specializzata, sulla base di una preventiva analisi dei profili di rischio effettuata dalle prefetture e dai commissariati del governo territorialmente competenti, all'esito degli approfondimenti dei relativi GIA, nonché dalla DIA e dal GIC.

In particolare, tale monitoraggio anticipato potrà riguardare la ricognizione da parte delle prefetture-uffici territoriali del governo competenti delle aree di sedime di infrastrutture e la verifica, sulla scorta degli elaborati progettuali e del successivo piano particellare di esproprio, nonché della mappatura degli eventuali passaggi di proprietà avvenuti nel biennio precedente, della eventuale presenza di soggetti neo-intestataria che mostrino collegamenti con elementi della criminalità organizzata di stampo mafioso in virtù di specifici precedenti penali o in ragione delle loro frequentazioni, informando sugli esiti di tali controlli la struttura, che riferirà alla sezione specializzata.

Gli accertamenti preventivi da parte delle prefetture ed i commissariati del governo territorialmente competenti potranno poi riguardare, facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del Codice delle leggi antimafia, quei soggetti economici locali, non ancora formalmente iscritti e indipendentemente dal fatto che ne facciano richiesta, che operano nel settore dell'indotto, legato alla fase realizzativa delle opere, informando sugli esiti di tali controlli la struttura, che riferirà alla sezione specializzata. Si fa riferimento, in particolare, a quegli operatori economici che esercitano le attività ritenute più permeabili all'ingerenza mafiosa e che agiscono in un regime di sostanziale monopolio o svolgono attività imprenditoriali strutturalmente radicate sul territorio e potenzialmente idonee, per la loro specializzazione e localizzazione, ad intercettare qualsiasi intervento pubblico infrastrutturale a prescindere dalla sua finalizzazione, e per i quali pertanto, a prescindere dalla circostanza che risultino in seguito effettivamente coinvolti nelle prestazioni, appare necessaria un'azione di *screening* antimafia preventivo ad ampio raggio.

Questa attività di prevenzione sarà di grande utilità anche laddove il soggetto economico non risulti successivamente interessato dal ciclo di esecuzione dei lavori, in quanto consentirà di acquisire anticipatamente un quadro conoscitivo sui livelli di esposizione della realizzazione delle opere al rischio di interferenza criminale e, pertanto, permetterà di orientare e indirizzare un'azione mirata di vigilanza, anche in sede di definizione dei piani di controllo coordinato del territorio da parte dei prefetti e dei commissariati del governo competenti.

Il Comitato ritiene inoltre utile che, nell'ambito della attività di monitoraggio anticipato, le prefetture-uffici territoriali del governo ed i commissariati del governo interessati dai lavori ed opere per Milano-Cortina effettuino uno specifico *screening* dei soggetti economici che abbiano delocalizzato la propria attività. Tale attività di prevenzione si rende necessaria alla luce del rischio che gli ingenti investimenti previsti possano alimentare eventuali forme di migrazione di imprese — e so-

prattutto dell'indotto —, le quali decidano di trasferire la propria attività nel perimetro di gravitazione territoriale delle opere in base ad un disegno illecito preordinato. Sullo svolgimento di tale attività le prefetture terranno informata la struttura, che provvederà a riferire alla sezione specializzata.

6. Iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori.

L'iscrizione è disposta dalla struttura, secondo le procedure previste dal più volte citato art. 30, all'esito di verifiche antimafia effettuate con le modalità dell'informazione che si siano concluse con esito liberatorio, o con la prescrizione delle misure di cui all'art. 94-bis del Codice delle leggi antimafia. L'iscrizione ha un periodo di validità temporale di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia. La struttura procederà all'iscrizione di diritto in anagrafe, secondo quanto previsto dal citato art. 30, comma 7, del decreto-legge n. 189/2016, degli operatori economici che risultino presenti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del governo ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della legge n. 190/2012. In questa ipotesi, l'iscrizione in anagrafe avrà un periodo di validità temporale pari a quello residuo dell'iscrizione già in corso nell'elenco provinciale. La struttura procederà altresì all'iscrizione in anagrafe per il periodo di validità temporale di dodici mesi dell'operatore economico che, all'esito della consultazione della Banca dati nazionale antimafia, risulti già censito, acquisendo agli atti l'informazione antimafia liberatoria rilasciata in via automatica dalla stessa banca dati.

È comunque facoltà della struttura attivare, in entrambe le ipotesi, accertamenti sul soggetto economico interessato anche sulla base di eventuali segnalazioni da parte delle diverse componenti della rete di prevenzione antimafia. Qualora dalla consultazione della BDNA si riscontrino la presenza di un provvedimento interdittivo antimafia, la struttura adotterà il provvedimento di diniego dell'iscrizione in anagrafe.


7. Procedure di verifica antimafia.

Il Comitato, al fine di coniugare la necessità di garantire controlli efficaci con quella della loro speditezza, ritiene di confermare le modalità di verifica antimafia già utilizzate per l'iscrizione degli operatori economici interessati ai lavori di ricostruzione post-sisma 2016 (L.G. n. 2 e 3)

In particolare, il Comitato ritiene di confermare l'attuale articolazione della procedura di rilascio dell'informazione antimafia in due fasi correlate: la prima, c.d. speditiva, finalizzata allo scrutinio dell'operatore sulla scorta di evidenze documentali, giudiziarie o di prevenzione; la seconda, diretta al definitivo accertamento della sussistenza delle eventuali situazioni rilevanti ai sensi degli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice delle leggi antimafia.

Nella citata prima fase, gli accertamenti saranno rivolti alla verifica, tramite il coinvolgimento diretto della DIA e sulla base del patrimonio informativo disponibile, dell'esistenza o meno delle situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b), c), del Codice delle leggi antimafia, nonché dell'attualità di eventuali elementi di infiltrazione mafiosa desunti dalla sussistenza di situazioni indiziarie. Si tratta di cause automaticamente ostative, o evidenze a forte valenza «indiziantese», in quanto desumibili da provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei confronti dell'operatore economico scrutinato e/o della sua compagine proprietaria e gestionale, che attestino l'appartenenza o la contiguità con ambienti criminali o, in caso di provvedimenti non ancora definitivi, la qualificata probabilità di simili situazioni.

In questa fase, la struttura invierà alla DIA, attraverso l'apposito canale dedicato, la richiesta di elementi informativi che sarà riscontrata nel termine massimo di dieci giorni. Tale attività di verifica antimafia si snoda, in particolare, attraverso l'incrocio delle informazioni della Banca dati nazionale antimafia (BDNA) con le risultanze derivanti dall'interrogazione, di valenza investigativa, del Sistema di indagine delle Forze di polizia (SDI), nonché con quelle contenute nel Sistema informatico rilevamento accesso ai cantieri (SIRAC) e negli archivi della stessa DIA. Si tratta di un modello operativo — affinato all'esito delle esperienze maturate in precedenti occasioni (ad esempio, per EXPO 2015) e della ricostruzione post-sisma — che consente di mettere a disposizione della struttura in tempi brevi un contributo informativo e di analisi qualificato, sintesi dell'articolato e specifico patrimonio di dati e notizie, del quale la DIA dispone in ragione delle sue attribuzioni in materia di prevenzione delle ingerenze criminali nel settore degli appalti pubblici.



In particolare, la DIA verificherà l'eventuale presenza, a carico dei soggetti indicati all'art. 85 del Codice delle leggi antimafia, di iscrizioni che indichino l'esistenza:

di provvedimenti giudiziari, di denunce e segnalazioni di notizie di reato per i delitti di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Codice delle leggi antimafia;

di proposte o provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali;

di segnalazioni riferibili anche a fatti potenzialmente suscettibili di sfociare nell'avvio di un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali per pericolosità sociale qualificata dai presupposti soggettivi di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Codice delle leggi antimafia.

Fermo restando l'assoluto rispetto del termine indicato, la DIA fornirà risposta alla struttura soltanto nel caso in cui, all'esito delle proprie risultanze, emergano elementi di controindicazione. Nella comunicazione si terrà conto di eventuali esigenze di riservatezza investigativa.

La struttura, in assenza di controindicazioni, rilascerà un'informazione speditiva provvisoria e disporrà l'iscrizione in anagrafe dell'operatore economico. La Struttura procederà quindi alle ulteriori attività istruttorie per il definitivo accertamento della eventuale sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi degli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice delle leggi antimafia, acquisendo il contributo informativo dalle prefetture-uffici territoriali del governo del luogo della sede legale/residenza dell'operatore economico interessato, in merito all'attualità delle iscrizioni rilevate, nonché alla presenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, anche di natura occasionale, corredato delle valutazioni sulle eventuali evidenze raccolte sul soggetto economico scrutinato. Le prefetture interessate attribuiranno a tali richieste istruttorie carattere di priorità, in modo da consentire alla struttura l'adozione del provvedimento definitivo ai fini sia del consolidamento e della stabilizzazione dei rapporti giuridici già eventualmente attivati, nel caso in cui gli approfondimenti confermino l'assenza di elementi ostativi, sia della tempestiva interdizione dell'impresa inquinata, qualora, invece, emergano criticità. Nei casi di verifiche antimafia di particolare complessità la struttura potrà interessare anche la DIA e il GIC. Al fine di acquisire i necessari elementi istruttori, la Struttura potrà comunque esercitare i poteri di accesso delegati dal Ministro dell'interno ai prefetti ai sensi del decreto-legge del 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, utilizzando i relativi GIA, sulla scorta di intese con il prefetto competente.

La struttura, a seguito della conferma dell'assenza di controindicazioni, rilascerà l'informazione liberatoria; diversamente, adotterà un'informazione interdittiva, disponendo contestualmente la cancellazione dall'anagrafe. La struttura inserirà tali provvedimenti nella Banca dati nazionale antimafia, dando altresì comunicazione dell'informazione interdittiva adottata ai soggetti di cui all'art. 91, comma 7-bis, e successive modificazioni e integrazioni, del Codice delle leggi antimafia.

La struttura, nel caso in cui, invece, dai primi accertamenti effettuati dalla DIA emergano risultanze che non consentano il rilascio della liberatoria provvisoria, chiederà immediatamente alla prefettura-ufficio territoriale del governo del luogo della sede legale/residenza dell'operatore economico la verifica, con carattere di priorità, dell'attualità delle iscrizioni rilevate, nonché della presenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, anche di natura occasionale, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese scrutinate. Anche in questa ipotesi, la struttura, nei casi in cui le verifiche antimafia risultino di particolare complessità, potrà interessare direttamente anche la DIA e il GIC e, al fine di acquisire i necessari elementi istruttori, esercitare i poteri di accesso delegati dal Ministro dell'interno ai prefetti ai sensi del decreto-legge del 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, utilizzando i relativi GIA, sulla scorta di intese con il prefetto competente.

Qualora i predetti accertamenti antimafia siano disposti dalla struttura nei riguardi di operatori aggiudicatari o presenti in una graduatoria di concorrenti, trasmessa dalle stazioni appaltanti per le finalità di cui al comma 6 del più volte citato art. 30 del decreto-legge n. 189/2016, le prefetture del luogo della sede legale/residenza provvederanno a fornire il loro contributo informativo in merito all'attualità delle iscrizioni rilevate, nonché alla presenza di even-

tuali tentativi di infiltrazione mafiosa, anche di natura occasionale, fornendo altresì le proprie valutazioni in merito alle eventuali evidenze raccolte sul soggetto economico scrutinato, entro e non oltre la data indicata dalla stessa struttura, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti di competenza entro i termini stabiliti dal Codice dei contratti per la stipula degli atti negoziali. Nei casi di particolare complessità e al fine di favorire la massima tempestività delle verifiche, potrà essere chiamato a partecipare alle riunioni dei GIA personale appartenente al GIC.

Al fine di coniugare le esigenze di celerità ed incisività degli accertamenti da parte della struttura, assume rilievo il ricorso alla specifica forma di collaborazione con le direzioni distrettuali interessate già in corso con riferimento ai controlli antimafia per le attività di ricostruzione post-sisma, tenuto conto di quanto già sperimentato in precedenti occasioni, ed ora oggetto anche del citato decreto del Ministro dell'interno 2 ottobre 2023. Tale collaborazione si esplica mediante l'attivazione di un circuito informativo dedicato all'interno della sezione specializzata che, nei limiti del rispetto del segreto d'indagine, consente di verificare l'attualità delle iscrizioni pregiudizievoli riscontrate nelle banche dati interforze attinenti a procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale. Nel caso in cui l'esame del CED interforze abbia evidenziato iscrizioni relative a reati diversi da quelli elencati nell'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, cosiddetti «reati spia» — aventi comunque valenza indiziante, ex art. 84, comma 4, del Codice delle leggi antimafia — la struttura richiede copia dei provvedimenti giudiziari alle procure, distrettuali o circondariali, ovvero agli organi di Polizia giudiziaria procedenti, qualora ostensibili.

8. Aggiornamento degli accertamenti antimafia e rinnovo dell'iscrizione in anagrafe.

La struttura provvede ad un aggiornamento degli accertamenti antimafia in sede di rinnovo dell'iscrizione in anagrafe con le modalità di seguito indicate. La struttura può comunque disporre in qualsiasi momento verifiche sulla permanenza dei requisiti in capo all'operatore economico iscritto. Queste ultime possono essere attivate secondo una metodologia a campione, o sulla scorta di valutazioni espresse dalla sezione specializzata, anche sulla base di analisi di contesto ambientale da parte della DIA e del GIC che evidenzino l'esigenza di una specifica attenzione verso determinati settori imprenditoriali o ambiti territoriali, in una logica di massima prevenzione finalizzata a intercettare qualsiasi forma di interferenza criminale nel ciclo contrattuale.

La manifestazione dell'interesse a permanere in anagrafe deve essere comunicata dall'operatore economico interessato con le modalità tecniche stabilite dalla struttura entro trenta giorni dal termine di scadenza dell'iscrizione. L'iscrizione continua a produrre i suoi effetti senza soluzione di continuità sino alla conclusione del procedimento di aggiornamento degli accertamenti antimafia. Gli operatori economici che non manifestino interesse a rimanere in anagrafe nel termine sopraindicato decadono automaticamente al termine del periodo di iscrizione.

La struttura, su domanda dell'interessato, procederà al rinnovo di diritto dell'iscrizione in anagrafe, qualora l'operatore economico risultasse presente in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del governo ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della richiamata legge n. 190/2012. Il rinnovo avrà una validità temporale pari al periodo residuo di efficacia dell'iscrizione nell'elenco. È comunque facoltà della struttura attivare accertamenti sul soggetto economico interessato sulla base di eventuali segnalazioni da parte delle autorità competenti.

La struttura provvederà altresì al rinnovo dell'iscrizione in anagrafe per un periodo temporale di dodici mesi, su domanda dell'operatore economico che risulti censito in BDNA acquisendo agli atti l'informazione con esito liberatorio in corso di validità. Anche in questo caso è facoltà della struttura attivare accertamenti sul soggetto economico interessato sulla base di eventuali segnalazioni da parte delle autorità competenti.

Negli altri casi la struttura, ricevuta la manifestazione di interesse, avvierà il procedimento di aggiornamento degli accertamenti antimafia, articolato in due fasi correlate, analogamente a quanto precedentemente indicato per l'iscrizione in anagrafe. Tali accertamenti saranno rivolti



alla verifica della sussistenza di elementi rilevanti successivi alla data dell'ultimo controllo effettuato nei riguardi dei soggetti destinatari delle verifiche di cui all'art. 85 del Codice delle leggi antimafia.

Nella fase c.d. speditiva, la struttura invierà alla DIA, attraverso l'apposito canale dedicato, la richiesta di elementi informativi che sarà riscontrata sulla scorta di evidenze documentali, giudiziarie o di prevenzione, nel termine massimo di trenta giorni soltanto nel caso in cui emergano controindicazioni. In assenza di controindicazioni, la struttura disporrà il rinnovo dell'iscrizione, condizionato all'esito definitivo delle verifiche da parte dalle prefetture-uffici territoriali del governo territorialmente competenti.

Nel caso in cui, invece, dai primi accertamenti da parte della DIA emergano risultanze che non consentono il rinnovo, la struttura avvierà l'istruttoria per verificarne l'attualità, oltreché la presenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa. Ove da tali ulteriori accertamenti non emergano ragioni ostative, la struttura procederà al rinnovo dell'iscrizione in anagrafe. Diversamente, adoterà un'informazione interdittiva, che verrà comunicata secondo quanto previsto dal comma 7-bis dell'art. 91 del Codice delle leggi antimafia, disponendo contestualmente la cancellazione dall'anagrafe.

Nel caso in cui non si tratti di prima richiesta di rinnovo, la struttura, qualora non siano state comunicate variazioni nell'assetto socio-gestionale dell'operatore economico richiedente o il trasferimento della sede legale/residenza in altra provincia, inoltrerà la richiesta di aggiornamento delle informazioni unicamente alla DIA, che darà espresso riscontro soltanto nel caso in cui emergano situazioni rilevanti entro il termine di trenta giorni. In assenza di controindicazioni, la struttura procederà al rinnovo dell'iscrizione in anagrafe.

La struttura procederà altresì ad una attualizzazione degli accertamenti antimafia precedentemente effettuati a seguito di mutamenti nell'assetto societario o gestionale. In questa ipotesi, l'operatore economico interessato deve trasmettere alla struttura, entro trenta giorni da quando le predette modificazioni siano intervenute, copia dei relativi atti secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del Codice delle leggi antimafia. La struttura, sulla scorta di tale comunicazione, inoltrerà alla DIA una richiesta di elementi informativi sui nuovi soggetti, che provvederà al riscontro soltanto nel caso in cui emergano situazioni rilevanti, entro il termine massimo di dieci giorni. In pendenza dell'aggiornamento, l'iscrizione continua comunque a mantenere la propria efficacia senza soluzione di continuità.

9. Applicazione degli istituti del contraddittorio e della prevenzione collaborativa.

La struttura, nell'ipotesi in cui, sulla base degli esiti delle verifiche effettuate, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva o per procedere all'applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis del Codice delle leggi antimafia e non ricorrano, in entrambi i casi, particolari esigenze di celerità del procedimento, avvierà la procedura in contraddittorio ai sensi dell'art. 92, comma 2-bis, del predetto codice, fissando il termine all'operatore economico interessato per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione.

All'esito di tali attività istruttorie, la struttura, qualora non ritenga di procedere al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria e accerti che gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano comunque riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, disporrà, ai sensi dell'art. 14, comma 6-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, l'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis del predetto codice.

In questa ipotesi, la struttura si avvarrà, d'intesa con il prefetto competente, dei GIA del luogo di residenza/sede legale degli operatori economici scrutinati. Tale coinvolgimento riguarderà sia la fase di preventiva valutazione della sussistenza delle condizioni per l'adozione delle predette misure, sia quelle successive di monitoraggio sulla loro esecuzione e di verifica, alla scadenza del termine di durata, della presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, ai fini della definitiva determinazione da parte della stessa struttura.

Il supporto dei GIA è innanzitutto funzionale all'acquisizione del patrimonio informativo necessario ad accertare il grado e l'intensità dell'infiltrazione mafiosa all'interno dell'organizzazione imprenditoriale e a definire, conseguentemente, i contenuti e la durata delle misure da adottare, anche con riferimento all'eventuale nomina — da parte della struttura — di uno o più esperti ai sensi del comma 2 dell'art. 94-bis del predetto codice. In secondo luogo, i GIA assumono un ruolo fondamentale sia in sede di attuazione delle misure di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del citato art. 94-bis, laddove sono chiamati a ricevere le specifiche comunicazioni da parte degli operatori economici sottoposti a prevenzione collaborativa, sia, più in generale, nella verifica del rispetto delle prescrizioni impartite. Infine, alla scadenza del termine di durata delle misure, i GIA offriranno gli elementi di analisi per la definizione del procedimento antimafia da parte della struttura.

Durante il periodo di applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, gli operatori economici saranno iscritti nell'Anagrafe antimafia, secondo quanto previsto dal citato art. 14, comma 6-ter, del decreto-legge n. 44/2023, con una specifica annotazione. Alla scadenza, ove si rilevi il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, la struttura procederà alla cancellazione di tale annotazione; in caso diverso, adoterà l'informazione interdittiva, disponendo la cancellazione dell'operatore economico dall'elenco.

Qualora la richiesta di iscrizione in anagrafe riguardi un operatore economico già sottoposto a misure di prevenzione collaborativa, la struttura, prendendone atto, procederà all'iscrizione con la relativa annotazione, disponendo poi definitivamente all'esito delle determinazioni assunte alla loro scadenza da parte del Prefetto che le aveva prescritte.


10. Cancellazione dall'anagrafe e prosecuzione dell'attività contrattuale.

Nei casi in cui la cancellazione dall'anagrafe riguardi operatori economici titolari di un contratto o subcontratto in corso di esecuzione, la struttura ne dà immediata comunicazione al soggetto aggiudicatore ai fini dell'attivazione della clausola automatica di risoluzione indicata nel protocollo-quadro allegato, che è apposta, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1418, comma 3, del codice civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli interventi da realizzare, secondo quanto previsto dal comma 6 del citato articolo del decreto-legge n. 189/2016. Spetta alle stazioni appaltanti, in qualità di soggetti aggiudicatori, inserire tale clausola negli atti negoziali stipulati con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in quelli discendenti.

La risoluzione deve avvenire con immediatezza, e, in ogni caso, entro il termine massimo di cinque giorni dalla comunicazione della cancellazione. Nel caso in cui il soggetto tenuto ad attivare la clausola sia diverso dalla stazione appaltante, quest'ultima, in qualità di responsabile per la prevenzione antimafia delle attività affidate, dovrà vigilare che la risoluzione avvenga nel rispetto dei predetti termini, informando la struttura dell'avvenuta estromissione dell'operatore economico.

Nei confronti dell'operatore economico verso cui è attivata la clausola risolutiva espressa è prevista l'applicazione di una penale con le modalità indicate nell'allegato protocollo-quadro. L'importo, ricavato mediante automatica detrazione delle somme dovute all'esecutore in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, è posto a disposizione della stazione appaltante e accantonato nel quadro economico dell'intervento. Tale importo è destinato alla compensazione delle eventuali spese sostenute in conseguenza dell'estromissione del contraente o del subcontraente, o all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione, o, per le somme che residuino al termine dei lavori, al loro impiego secondo le indicazioni contenute nel protocollo-quadro.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 94 del citato decreto legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni. La struttura, adottato il provvedimento di cancellazione dall'anagrafe, è competente a verificare altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso positivo, ne informa tempestivamente il presidente dell'ANAC e adotta il relativo provvedimento.



11. Controlli antimafia nella fase dell'esecuzione contrattuale.

Nella successiva fase dell'esecuzione contrattuale, l'attività di controllo esercitata dalla struttura è finalizzata ad intercettare, anche attraverso il ricorso all'accesso nei cantieri, secondo quanto previsto dall'art. 93 del Codice delle leggi antimafia, tutte le eventuali situazioni di opacità ed illegalità predittive di una ingerenza criminale, che tende a manifestarsi nel momento in cui, in particolare con l'apertura dei cantieri e l'avvio dei lavori, il ciclo contrattuale appare più vulnerabile, con una attenzione mirata all'indotto collegato al settore delle forniture e dei servizi nella realizzazione di opere, nonché alle forme di condizionamento nella selezione e nell'impiego del personale.

La struttura, nella più ampia accezione di prevenzione contro i tentativi di infiltrazione delle organizzazioni criminali, svolgerà un monitoraggio dinamico su tutti gli esecutori e sugli aspetti procedurali e gestionali dei contratti e subcontratti connessi ai lavori e alla realizzazione delle opere, nonché sui relativi flussi finanziari, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'esercizio di tale attività, in coerenza di quanto disposto dalla delibera CIPE 15/2015, riguarda il monitoraggio dei flussi finanziari di ciascun intervento, come contraddistinto da proprio Codice unico di progetto, mediante attivazione di conti correnti dedicati in via esclusiva sui quali saranno attestate tutte le movimentazioni di capitali concernenti le realizzazioni delle opere, nonché sul popolamento della Banca dati M.G.O. con le informazioni e le prescrizioni previste dalla delibera CIPE soprarichiamata.

La struttura effettuerà il previsto monitoraggio anche sui flussi di manodopera e sulle sue modalità di impiego, sulla sicurezza e sulle condizioni di lavoro, sull'accesso dei mezzi alle aree cantierabili.

Ai fini dell'attivazione di tali controlli, le stazioni appaltanti provvederanno a comunicare alla struttura la stipula di contratti e subcontratti tra tutti gli operatori della «filiera delle imprese», come definita dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 187 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 2010, nonché dagli indirizzi espressi in materia dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, sia aventi sede in Italia, legale o secondaria con rappresentanza stabile ex art. 2508 del codice civile, sia aventi sede all'estero, cioè prive di un'organizzazione stabile nel territorio dello Stato. La comunicazione, da effettuare entro il termine massimo di cinque giorni, riguarderà anche la conclusione degli atti negoziali concernenti le attività esenti e quelle rientranti nei settori «sensibili» di cui all'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni.

In tale contesto, il DIPE potrà fornire alla struttura analisi specifiche relative alle opere rientranti nel perimetro Olimpiadi paralimpiadi Milano-Cortina 2026 fornendo dei report che evidenzino lo stato di realizzazione delle opere attraverso l'interoperabilità del sistema CUP con gli altri sistemi di monitoraggio.

La struttura eserciterà tale attività di vigilanza ad ampio raggio avvalendosi di banche dati appositamente istituite e gestite dalle stazioni appaltanti, in qualità di responsabili per la prevenzione antimafia delle attività affidate, secondo le indicazioni contenute nell'allegato protocollo-quadro, sulla scorta dell'esperienza consolidata per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nella realizzazione di infrastrutture ed insediamenti prioritari ed opere assimilate.

Al fine di garantire il popolamento delle suddette banche dati, è prevista l'assunzione in sede negoziale da parte di tutti gli operatori della filiera delle imprese, a qualunque titolo essi intervengano e per tutta la durata del relativo contratto o subcontratto, di specifici obblighi collaborativi con le stazioni appaltanti — corredati da sanzioni in caso di inadempimento — per il conferimento di tutte le informazioni di interesse, con le modalità indicate dalle stesse stazioni appaltanti. A tal fine, queste ultime inseriranno apposite clausole nei contratti con i propri aventi causa e verificheranno il loro inserimento negli atti negoziali discendenti.

L'attivazione delle banche dati consentirà di mettere a disposizione di tutta la rete di prevenzione — composta dalla struttura, dalle prefetture e dai commissariati del governo interessati, dai relativi gruppi

interforze, dalla DIA, dal GIC, dalle Forze di polizia e da tutte le altre amministrazioni deputate ai controlli di legalità e alla verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro — un quadro conoscitivo unitario, coerente e continuamente aggiornato anche per conferire maggiore incisività all'attività ispettiva istituzionalmente svolta mediante l'attivazione di mirati servizi di controllo.

Tutti gli elementi informativi raccolti ed analizzati dalle Forze di polizia in questo contesto potranno essere utilizzati per una mappatura dei rischi di esposizione delle aree di cantiere alle ingerenze criminali ed essere oggetto di una attenta valutazione nell'ambito della predisposizione dei dispositivi di controllo del territorio a livello provinciale, con la massima intensificazione dello scambio informativo sulle attività svolte.

12. Accessi ispettivi nei cantieri.


Il Comitato ritiene che il ricorso agli accessi nei cantieri costituisca un indispensabile strumento per la prevenzione dei rischi di infiltrazione mafiosa e la tutela della legalità nella fase esecutiva, rappresentando altresì un deterrente verso possibili azioni intimidatorie e un contributo alla percezione di sicurezza dei soggetti economici e della manodopera impegnata nelle attività di cantiere.

Al fine di garantire l'unitarietà di azione e rendere più efficace l'attività di vigilanza nella fase esecutiva, il direttore della struttura terrà riunioni periodiche con i prefetti ed i commissari del governo delle province interessate dalle opere da realizzare, il Vice direttore generale della pubblica sicurezza - direttore centrale della Polizia criminale e il direttore della DIA, o loro delegati, per una programmazione condivisa degli accessi e, più in generale, per condividere il patrimonio conoscitivo acquisito nei singoli territori e per intraprendere iniziative congiunte e coordinate di prevenzione degli eventuali tentativi di ingerenza criminale e di tutela della legalità, con particolare riferimento alla delicata fase della cantierizzazione delle opere. Alle riunioni partecipano i componenti in seno alla sezione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle direzioni distrettuali antimafia interessate e componenti della sezione specializzata, che potranno fornire indispensabili elementi informativi e di analisi ai fini della più adeguata pianificazione dell'attività ispettiva. La struttura riferirà periodicamente alla sezione specializzata sugli esiti degli accessi effettuati, anche ai fini dell'esame congiunto delle criticità emerse e dell'individuazione di eventuali iniziative per la migliore efficacia di tale attività di vigilanza antimafia.


Per individuare le aree di lavoro ed i soggetti esecutori su cui porre mirata attenzione, si terrà conto delle preventive analisi e valutazioni in merito al contesto criminale a livello territoriale e all'eventuale radicamento di consorterie di stampo mafioso effettuate dalle prefetture-uffici territoriali del governo e dei commissariati del governo delle province in cui si svolgono le prestazioni contrattuali, nonché da parte delle articolazioni centrali e periferiche della DIA e del GIC. Dovrà essere in ogni caso riservato carattere di priorità temporale ai controlli da esercitare nei riguardi di quegli operatori economici che esercitano le loro attività nei settori più sensibili per gli interessi delle organizzazioni criminali, ciò anche in ragione delle particolari condizioni ambientali in cui vengono svolte ed indipendentemente dall'entità dei lavori.

In relazione a tale esigenza di preventiva pianificazione degli accertamenti *in loco*, le stazioni appaltanti dovranno tenere aggiornati le prefetture ed i commissariati del governo competenti sulla mappatura delle opere in corso di realizzazione, sulla dislocazione sul territorio delle aree di cantiere e sul cronoprogramma dei lavori.

La struttura potrà disporre direttamente accessi nei cantieri, ai sensi dell'art. 93 del Codice delle leggi antimafia, avvalendosi dei GIA, sulla base di intese con i prefetti interessati. Tali operazioni potranno essere svolte anche contestualmente in tutti i siti in cui il soggetto economico monitorato opera al momento dell'avvio della fase ispettiva, o comunque in tutti quelli che si ritengono più esposti alle eventuali pressioni delle organizzazioni criminali. Al termine dell'accesso ispettivo, il GIA, secondo quanto previsto dal citato art. 93, redigerà e trasmetterà alla struttura e alla prefettura competente una relazione contenente i dati e le informazioni acquisiti.



PROTOCOLLO QUADRO TRA STRUTTURA PER LA PREVENZIONE ANTIMAFIA E
LE PARTI:
<p>La Struttura per la prevenzione antimafia, nella persona del Direttore pro tempore, Prefetto</p> <p>La....., Stazione appaltante, con sede legale in (.....), Via, nella persona di, in qualità di</p>
PREMESSO
<ul style="list-style-type: none"> - che l'articolo 14, comma 6-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, attribuisce alla Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche l'esercizio, in forma integrata e coordinata, delle attività finalizzate al contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e relativi subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026; - che la predetta Struttura, per l'esercizio delle attività di cui al punto precedente, è competente, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ad eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per la stipula dei contratti e subcontratti indicati al punto precedente ed assicura, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unità di indirizzo delle predette attività, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo e Commissariati del Governo delle Province interessate; - che, al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ha approvato, nella seduta del..., le Linee guida che definiscono le misure, anche in deroga alle disposizioni del libro II decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), e successive modificazioni e integrazioni, per accelerare le procedure di controllo e di verifica antimafia, che trovano applicazione fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono, ed individuano l'ambito delle attività esenti; - che, nelle Linee guida richiamate al punto precedente, il Comitato ha altresì individuato le modalità con le quali la Struttura è chiamata a svolgere nella fase esecutiva l'attività di controllo e vigilanza su tutti gli esecutori e sullo svolgimento delle loro prestazioni contrattuali, effettuando, in particolare, un monitoraggio dinamico sulle vicende negoziali e procedurali nonché sui flussi finanziari legati alla realizzazione delle opere, secondo le modalità e procedure, anche informatiche, previste dalla Delibera CIPE 15/2015, nonché sulla manodopera impiegata e sull'accesso dei mezzi alle aree cantierabili; - che, sulla scorta delle positive pregresse esperienze per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari del Paese e altre opere assimilate, il Comitato ha predisposto un Protocollo-quadro, parte integrante delle predette Linee guida, che dovrà essere sottoscritto dalla Struttura con le Stazioni appaltanti; - che il predetto Protocollo-quadro individua gli impegni di collaborazione che dovranno essere assunti dalle Stazioni appaltanti in qualità di responsabili per la prevenzione antimafia delle attività affidate, al fine di contribuire proattivamente al pieno funzionamento del modello operativo definito dalle stesse Linee guida, con particolare riguardo al monitoraggio nella fase esecutiva; - che è volontà dei firmatari garantire il preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel ciclo contrattuale, intercettando tempestivamente tutte le eventuali situazioni di opacità ed illegalità predittive di una possibile presenza malavitosa e contrastare più



efficacemente l'insidioso e mutevole fenomeno delle ingerenze nel momento dell'esecuzione, in cui tendono a manifestarsi vulnerabilità con particolare riferimento all'indotto collegato al settore delle forniture e dei servizi nella realizzazione di opere;


- che è altresì volontà dei firmatari contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e garantire il rispetto della disciplina in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche attraverso mirate azioni di prevenzione e di controllo.

CONVENGONO E ACCETTANO QUANTO SEGUE

Articolo 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intendono per:
 - a. Protocollo: il presente Protocollo d'intesa;
 - b. Struttura per la prevenzione antimafia: la Struttura di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, d'ora in avanti "Struttura";
 - c. Stazione appaltante: il soggetto aggiudicatore di un contratto pubblico di affidamento avente ad oggetto l'acquisizione di servizi o forniture o l'esecuzione di lavori od opere connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;
 - d. Contratto di affidamento: l'accordo negoziale stipulato da una Stazione appaltante con un operatore economico per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali soprarichiamate;
 - e. Affidatario: l'operatore economico avente causa in un contratto di affidamento con una Stazione appaltante;
 - f. Soggetto aggiudicatore: il soggetto diverso dalla Stazione appaltante che aggiudica un atto negoziale avente ad oggetto le prestazioni contrattuali soprarichiamate;
 - g. Subcontratto: l'accordo negoziale stipulato dall'affidatario o da altro soggetto aggiudicatore della filiera delle imprese per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali soprarichiamate;
 - h. Gestore dell'interferenza: soggetto qualificato, diverso dall'affidatario che, sulla base di apposita convenzione stipulata con il soggetto aggiudicatore o un affidatario, se formalmente autorizzato, provvede in proprio o con affidamento a subcontraente alla risoluzione dell'interferenza, restando autonomo ramo della "filiera delle imprese" e restando comunque vincolato agli impegni ed obblighi di cui al presente Protocollo;
 - i. Subcontraente: l'operatore economico avente causa dall'affidatario o da altro soggetto aggiudicatore della filiera delle imprese;
 - j. Soggetto aggiudicatario: l'operatore economico a favore del quale è aggiudicato un contratto di affidamento o un subcontratto;
 - k. Filiera delle imprese: complesso dei soggetti individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, come interpretato dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e ai sensi degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii.. La "filiera delle imprese" è, dunque, il complesso dei soggetti che intervengono a qualunque titolo - a prescindere dalla natura del rapporto e dall'entità dell'importo - nel ciclo di realizzazione dell'opera. In essa sono, pertanto, ricompresi, oltre all'affidatario, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti, anche se relativi ad attività collaterali. A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella filiera i soggetti che hanno stipulato contratti attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo, inerti ed altri consimili, e alle forniture di servizi di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015 e eventuali ed ulteriori delibere adottate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
 - l. Banca-dati: la piattaforma informatica di cui all'articolo 3 del presente Protocollo;
 - m. Anagrafe antimafia degli esecutori: l'apposito elenco istituito presso la Struttura, ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
 - n. Codice delle leggi antimafia: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni;
 - o. Linee guida: l'atto di indirizzo adottato dal Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nella seduta del



Articolo 2.**Impegni di collaborazione**

1. Le Stazioni appaltanti firmatarie, in qualità di soggetti responsabili per la prevenzione antimafia delle attività affidate, collaborano con la Struttura secondo le modalità di seguito indicate ai fini dell'attuazione del sistema di prevenzione definito dalle Linee guida e della tutela della legalità e trasparenza nella realizzazione delle opere e delle infrastrutture.
2. Le Stazioni appaltanti firmatarie, in qualità di soggetti aggiudicatori, inseriscono negli atti contrattuali di affidamento le clausole negoziali di seguito specificate e finalizzate a prevenire e contrastare interferenze illecite riconducibili non solo alla criminalità mafiosa ma anche a fenomeni corruttivi e distorsivi delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto. Le stesse Stazioni appaltanti, in collaborazione con l'affidatario, verificano, in occasione del rilascio dell'autorizzazione, il loro inserimento nei sub-contratti da parte degli altri soggetti aggiudicatori e il loro adempimento.

Articolo 3.**Costituzione e gestione della banca-dati**

1. Ai fini di consentire alla Struttura di svolgere, secondo le modalità previste dalle Linee guida citate in premessa, le attività di controllo e di vigilanza nella fase esecutiva dei contratti di affidamento e dei subcontratti per tutte le attività indicate in premessa, comprese quelle non assoggettate ai controlli in sede di affidamento, ciascuna Stazione appaltante firmataria costituisce e gestisce, secondo le modalità tecniche individuate dalla stessa Struttura, una banca-dati nella quale sono raccolti i dati e le informazioni di seguito indicati. Tale banca dati dovrà contenere anche i dati necessari ad assicurare il monitoraggio finanziario di cui alla Delibera CIPE n 15/2015. Le stesse Stazioni appaltanti garantiscono l'accesso, la regolarità e la continuità del flusso di dati nei riguardi della Struttura, delle Prefetture-UTG e dei Commissariati di Governo territorialmente competenti, dei Gruppi interforze antimafia ivi costituiti, del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Direzione investigativa antimafia e del Gruppo interforze centrale istituito presso la direzione centrale per la Polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e degli altri soggetti deputati ai controlli. Tale accesso alla banca-dati avviene attraverso collegamento telematico e le relative utenze saranno abilitate entro 7 giorni dalla comunicazione dei soggetti autorizzati.
2. Ciascuna banca-dati si compone di due sezioni interfacciate tra loro:
 - a. "Monitoraggio degli esecutori e delle attività affidate", di cui al presente articolo;
 - b. "Settimanale di cantiere o sub-cantiere", di cui al successivo articolo 4.
3. La sezione "Monitoraggio degli esecutori e delle attività affidate" contiene, oltre ai dati relativi agli operatori economici iscritti:
 - a. le informazioni relative ad oggetto, termine di durata, ove previsto, e importo dei contratti e subcontratti, nonché tipologia e luogo di esecuzione delle prestazioni;
 - b. le coordinate bancarie e le indicazioni dei "conti correnti dedicati" in via esclusiva all'opera individuata da apposito CUP, ai fini del tracciamento dei flussi finanziari come da Delibera CIPE 15/2015 - e gli ulteriori dati previsti dall'allegato 2 della citata delibera CIPE 15/2015, nonché le annotazioni di eventuali sanzioni;
 - c. le annotazioni in merito all'eventuale risoluzione dei contratti e subcontratti e all'applicazione delle relative penali;
 - d. le annotazioni in merito a sanzioni applicate agli operatori economici per violazioni a prescrizioni contenute nel protocollo nonché per violazioni delle norme di capitolato;
 - e. le annotazioni relative al cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale degli esecutori;
 - f. le annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto societario o gestionale dell'esecutore, nonché nella figura del direttore tecnico;
 - g. le informazioni relative a eventuali partecipazioni - anche minoritarie - in altre imprese o società, anche fiduciarie.




4. Ciascuna Stazione appaltante firmataria è responsabile della raccolta delle informazioni e dei dati e ne garantisce la correttezza, la qualità e la congruità. L'obbligo di alimentare la Sezione di cui al punto 3, con le specifiche modalità tecniche indicate dalle Stazioni appaltanti firmatarie, è posto in capo al soggetto aggiudicatore, ad eccezione del conferimento delle informazioni di cui alle lettere e), f) e g), a cui deve provvedere l'operatore economico interessato. Il soggetto aggiudicatore deve adempiere al predetto obbligo prima di procedere alla stipula dell'atto negoziale, fatte salve le annotazioni di cui alla lettera c), che devono avvenire entro 2 giorni lavorativi dalla risoluzione, e d), che devono avvenire entro 2 giorni dall'applicazione delle sanzioni. Per le informazioni di cui alle lettere e) e g), l'operatore economico deve provvedere all'inserimento in banca dati entro 5 giorni lavorativi dall'evento. Per quanto riguarda la lettera h), tale inserimento deve avvenire tassativamente entro il termine massimo di 30 giorni dall'intervenuta modifica. Rimane fermo l'obbligo di trasmettere alla Struttura entro il termine massimo di 30 giorni, a pena di cancellazione dall'iscrizione in Anagrafe, la documentazione relativa ai mutamenti nell'assetto societario o gestionale, secondo quanto previsto dall'articolo 86, comma 3, del Codice delle leggi antimafia. È fatto obbligo per i soggetti tenuti al conferimento dei dati e delle informazioni provvedere al tempestivo aggiornamento di quanto precedentemente comunicato.
5. I nominativi dei soggetti responsabili dell'inserimento in banca dati dei dati e delle informazioni di cui al comma 3 sono indicati nella relativa Sezione.
6. Per garantire l'adempimento di quanto prescritto nei commi precedenti, le Stazioni appaltanti firmatarie inseriscono apposite clausole nella documentazione di gara e nei contratti di affidamento, a prescindere dalla procedura di selezione prescelta. Le stesse Stazioni appaltanti verificano il loro inserimento da parte degli affidatari e degli altri soggetti aggiudicatori negli atti negoziali con i rispettivi aventi causa e vigilano sul loro adempimento.
7. La violazione degli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo, nonché il mancato rispetto dei termini ivi previsti ovvero l'inoltro parziale delle informazioni richieste, comporta per il soggetto inadempiente:
 - a. in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto o subcontratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
 - b. in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del contratto o subcontratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la formale diffida ad adempiere;
 - c. in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto o subcontratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la risoluzione del contratto o subcontratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente Protocollo.

Articolo 4

Monitoraggio dei flussi finanziari

1. Per lo svolgimento del monitoraggio finanziario, secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, previste dalla delibera CIPE 15/2015, le Stazioni appaltanti si impegnano ad inserire nei bandi di gara, a pena di nullità del relativo contratto, gli obblighi ad adempiere a quanto previsto dalla predetta delibera, ed a stabilire a tal fine che i concorrenti alleghino alla propria offerta copia, debitamente sottoscritta in segno di adesione a quanto convenuto, ivi compresa l'applicazione delle misure sanzionatorie, del protocollo operativo redatto secondo il prototipo allegato Sub A alla detta delibera e corredato dagli allegati 1 e 2.
2. Sono inclusi tra gli obblighi a carico dell'affidatario quello di inserire nei contratti apposita clausola con cui gli aventi causa, del pari a pena di nullità, del contratto, assumano i medesimi obblighi, nonché quello di verificare che nei contratti stipulati da tutti gli altri operatori economici della filiera sia inserita analoga clausola.




Articolo 5
Settimanale di cantiere

1. Al fine di assicurare più efficaci forme di controllo sulla trasparenza e sulla legalità, nonché sull'impiego della manodopera e sulla sicurezza delle condizioni di lavoro, le Stazioni appaltanti firmatarie, in qualità di soggetti aggiudicatori, predispongono, per ciascun cantiere, il "Piano di controllo coordinato". L'attuazione del Piano è di competenza degli affidatari che vi attendono sotto la vigilanza delle Stazioni appaltanti ed il controllo svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze antimafia.
2. Gli affidatari sono tenuti a predisporre il "Settimanale del cantiere" secondo il modello approvato dal CCASIIP. Tale strumento operativo deve essere redatto e reso disponibile nella sezione dedicata della banca-dati di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente Protocollo entro le ore 18:00 del venerdì precedente alla settimana di riferimento.
3. Gli affidatari individuano al proprio interno un "referente di cantiere", formalmente incaricato e responsabile dell'attuazione complessiva del "Piano", nonché della compilazione e dell'inserimento in banca-dati del "Settimanale del cantiere". Il referente di cantiere può altresì svolgere i compiti di cui al comma 5 dell'articolo 3 del presente Protocollo.
4. Il "Settimanale di cantiere" deve contenere ogni utile e dettagliata informazione relativa:
 - a) all'opera da realizzare, con l'indicazione, limitatamente alla settimana di riferimento, delle attività previste, di tutti gli operatori economici, inclusi i titolari delle "partite IVA senza dipendenti", che a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, degli automezzi che vi avranno accesso, nonché dei nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;
 - b) al referente di cantiere, a cui spetta l'obbligo di acquisire e inserire nella sezione dedicata della banca-dati tutte le informazioni inerenti alle attività e agli accessi previsti per la settimana entrante, nonché l'obbligo di comunicare e di inserire senza alcun ritardo ogni eventuale variazione rispetto ai dati in precedenza inviati;
 - c) all'affidatario, a cui spetta l'obbligo, per il tramite del referente di cantiere o di altro responsabile allo scopo appositamente nominato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori con l'impiego del personale, delle attrezzature, dei mezzi e dei macchinari segnalati.
5. Tutti gli operatori economici che a qualsiasi titolo operino nel cantiere devono comunicare al "referente" le informazioni necessarie alla compilazione del "settimanale" nelle forme e nei tempi di cui ai precedenti comma.
6. Con esplicito riferimento alla forza lavoro impiegata di cui al punto a) del comma 4, ogni operatore economico coinvolto nella prestazione di lavori e forniture, deve inoltre comunicare al referente di cantiere:
 - a) i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
 - b) i dati relativi al periodo complessivo di occupazione o in caso di nuove assunzioni le modalità di reclutamento della manodopera e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
 - c) le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore: dette informazioni possono essere fornite dall'operatore economico anche tramite presentazione di autocertificazione da parte del lavoratore in conformità all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Il mancato rispetto dei termini previsti o l'inadempimento, sia pure parziale, degli impegni assunti, anche solo di comunicazione, comportano per il soggetto responsabile:
 - a) in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del corrispondente contratto di affidamento e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
 - b) in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del corrispondente contratto di affidamento, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00) e con la formale diffida all'affidatario, a futuri accessi, indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;



- c) in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del corrispondente contratto di affidamento, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c., secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente Protocollo.
8. Le informazioni acquisite sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze antimafia presso la Prefettura-UTG competente per:
- a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
 - b) confrontare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.
9. Per le finalità di cui al comma precedente, il Gruppo Interforze antimafia, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge, può:
- a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere;
 - b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati, presso laboratori indicati dalla Stazione appaltante, d'intesa con la Prefettura-UTG, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'affidatario secondo le procedure di accertamento o verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.
10. Per le finalità di cui al presente articolo, l'affidatario verifica, per il tramite del referente di cantiere, che:
- a) il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della legge n. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
 - b) la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della legge n. 136/2010.
11. In caso di violazioni delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, accertate nell'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in ogni caso immediatamente allontanati dal cantiere, salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, l'impresa di riferimento del lavoratore e/o titolare/utilizzatrice del mezzo in violazione è sanzionata:
- a) in sede di primo accertamento, con una penale di euro 1.000 (mille);
 - b) in sede di secondo accertamento, con una penale di euro 1.500 (millecinquecento);
 - c) in sede di terzo accertamento, con una penale di euro 2.000 (duemila) con la formale diffida;
 - d) in sede di ulteriore accertamento, con una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento), con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente Protocollo. Restano a carico dell'operatore economico sanzionato eventuali richieste risarcitorie da parte delle imprese esecutrici della filiera aventi causa, in linea diretta e indiretta.
12. Le violazioni di cui al comma precedente riscontrate durante il medesimo giorno o nel corso della stessa sessione di controllo sono considerate riconducibili a una programmazione unitaria e, di conseguenza, è prevista l'applicazione di un'unica penale, individuata secondo quanto stabilito ai punti a), b), c) e d) dello stesso comma. L'applicazione di tali misure sanzionatorie non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione appaltante in sede contrattuale.
13. Le Stazioni appaltanti inseriscono nei contratti di affidamento le clausole negoziali per assicurare l'attuazione di quanto prescritto nel presente articolo. Le stesse Stazioni appaltanti verificano l'inserimento di tali clausole da parte degli affidatari e degli altri soggetti aggiudicatori negli atti negoziali con i relativi aventi causa, al fine di garantire la medesima attuazione nel corso dell'esecuzione dei subcontratti.




Articolo 6.**Obblighi delle Stazioni appaltanti**

1. Ai fini dell'attivazione dei controlli nella fase esecutiva, le Stazioni appaltanti comunicano alla Struttura, entro 5 giorni dalla conclusione dell'atto negoziale, la stipula di contratti e subcontratti tra tutti gli operatori della "filiera delle imprese, sia aventi sede in Italia, legale o secondaria con rappresentanza stabile ex art. 2508 c.c., sia aventi sede all'estero, cioè prive di un'organizzazione stabile nel territorio dello Stato, Nel caso in cui tratti di attività contrattuali esenti secondo quanto previsto dalle Linee guida, le Stazioni appaltanti firmatarie acquisiscono dagli operatori economici interessati l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del Codice delle leggi antimafia e comunicano la stipula dei contratti e subcontratti entro 5 giorni. Entro questo ultimo termine, le Stazioni appaltanti comunicano la conclusione di contratti e subcontratti concernenti le attività esenti rientranti nei settori "sensibili" di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le Stazioni appaltanti firmatarie ammettono a partecipare alle procedure di affidamento gli operatori economici iscritti in Anagrafe o che abbiano presentato domanda di iscrizione, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti tale richiesta. Qualora al momento dell'aggiudicazione l'operatore economico interessato non risulti iscritto ancora in Anagrafe, le Stazioni appaltanti comunicheranno tempestivamente alla Struttura il soggetto aggiudicatario o i soggetti presenti in una graduatoria di concorrenti, affinché vengano attivate le prescritte verifiche finalizzate all'iscrizione.
3. Le Stazioni appaltanti verificano periodicamente la permanenza degli operatori economici in Anagrafe senza soluzione di continuità per tutta la fase di esecuzione dei contratti e subcontratti.
4. Le Stazioni appaltanti firmatarie inseriscono nei contratti di affidamento, a pena di nullità ex articolo 1418, comma 3, c.c., la clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo negoziale, allorché le verifiche antimafia effettuate dalla Struttura successivamente alla stipula abbiano dato esito interdittivo. La clausola deve prevedere l'applicazione nei confronti dell'affidatario, avverso cui è attivata la clausola risolutiva espressa, di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto, secondo le modalità di cui all'articolo 8 del presente Protocollo. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice delle leggi antimafia, fermo restando quanto disposto dallo stesso articolo in termini di revoca.
5. Le Stazioni appaltanti provvedono senza ritardo ad ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola di cui al precedente comma nei confronti degli affidatari entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dell'informazione interdittiva, notiziando la Struttura e la Prefettura-UTG territorialmente competente dell'avvenuta estromissione del soggetto interdetto.
6. Le Stazioni appaltanti, in collaborazione con gli affidatari, verificano l'inserimento della clausola di cui al comma 6 nei subcontratti e vigilano sul rispetto di quanto ivi previsto nel caso della sua attivazione. Le stesse Stazioni appaltanti ricevono, anche tramite gli affidatari, la comunicazione dell'avvenuta estromissione dell'operatore economico interdetto ai fini della tempestiva informazione alla Struttura e alla Prefettura-UTG territorialmente competente.
7. Quanto disposto dai precedenti commi 4, 5 e 6 non si applica qualora siano attivate le procedure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e degli articoli 34 e 34-bis e 94 bis del Codice delle leggi antimafia.

Articolo 7.**Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo**

1. Le Stazioni appaltanti firmatarie inseriscono nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e in ogni contratto di affidamento le seguenti clausole:
 - a) Clausola n. 1. *«il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, c.p.»;*



b) Clausola n. 2. « *il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.*».

2. Le Stazioni appaltanti, in collaborazione con gli affidatari, verificano che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti.
3. Il mancato inserimento delle clausole di cui al comma 1, ovvero il mancato esplicito riferimento alle stesse, è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del relativo contratto o subcontratto.
4. Nei casi di cui alle clausole a) e b) del precedente comma 1, l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con ANAC.
5. La Struttura di missione antimafia, avuta comunicazione da parte del Soggetto aggiudicatore, ovvero da parte dell'impresa dante causa, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne dà notizia all'ANAC, che valuta se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014.
6. Il mancato inserimento delle clausole di cui al comma 1, ovvero il mancato esplicito riferimento alle stesse, è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del relativo contratto e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.

Articolo 8.

Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa

1. Le Stazioni appaltanti firmatarie inseriscono nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e in ogni contratto di affidamento le seguenti clausole:
 - a) Clausola n. 1. «*La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore*».
 - b) Clausola n. 2. «*La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto dalla Struttura e dalla Stazione appaltante in data e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto*».
2. Le Stazioni appaltanti, in collaborazione con gli affidatari, verificano che le predette clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti.
3. Le Stazioni appaltanti prevedono nei contratti di affidamento e verificano l'inserimento in tutti i subcontratti di quanto segue:
 - a) l'obbligo per affidatario e per tutti gli altri operatori economici della filiera delle imprese, di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli Accordi/Protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità e di quelli derivanti dall'applicazione della delibera CIPE 15/2015;
 - b) l'obbligo per l'affidatario di inserire nei propri contratti, e di verificare che sia inserita o espressamente richiamata nei subcontratti, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione da parte della Stazione appaltante della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice delle leggi antimafia relativa al cessionario;



c) l'obbligo per l'affidatario e qualunque subcontraente che intenda ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15 maggio 2014 - di procedere solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice delle leggi antimafia sull'impresa distaccante.

4. Il mancato inserimento, da parte dell'affidatario o dei subcontraenti delle clausole di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del contratto o subcontratto che non contenga tali clausole, secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente Protocollo.
5. Il mancato rispetto degli obblighi di denuncia, di cui alla clausola a) del comma 1, è sanzionato con la risoluzione del contratto o subcontratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente Protocollo.
6. Le Stazioni appaltanti assumono ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Le Stazioni appaltanti prevedono la medesima assunzione da parte dei soggetti affidatari e verificano che tale impegno sia previsto nei subcontratti. Nel caso in cui gli affidatari e i subcontraenti non provvedano all'adozione di tali misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% dell'importo del relativo contratto di affidamento o subcontratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00). In caso di recidiva, la predetta violazione è sanzionata con la risoluzione del contratto di affidamento o subcontratto.

Articolo 9.

Applicazione delle Sanzioni

1. Le sanzioni previste dal Protocollo sono determinate ed applicate dalle Stazioni appaltanti direttamente nei confronti degli affidatari ovvero, qualora rivolte a subcontraenti, per il loro tramite.
2. L'applicazione avviene mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa responsabile della violazione, in relazione alla prima erogazione utile e, in ogni caso, nei limiti degli importi contrattualmente dovuti, esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera.
3. Il soggetto aggiudicatore che, all'interno della filiera delle imprese, deve applicare la sanzione dà comunicazione dell'esito alla Struttura e alla Prefettura-UTG territorialmente competente. In caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procede secondo le disposizioni del codice civile.
4. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono posti a disposizione delle Stazioni appaltanti e da queste accantonati nel quadro economico dell'intervento. Le Stazioni appaltanti possono disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime penali ovvero per l'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione dell'opera, secondo le indicazioni appositamente fornite dalla Struttura. L'eventuale quota residua delle sanzioni è versata all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 6 del Protocollo operativo allegato alla richiamata delibera CIPE n 15/2015.
6. Sono fatte salve le sanzioni per gli inadempimenti relativi al monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, soggette ad altra disciplina.
7. La risoluzione dei contratti o subcontratti in applicazione del presente Protocollo non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico delle Stazioni appaltanti e, ove ne ricorra il caso, degli affidatari per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, al netto dell'eventuale applicazione di penali.



Articolo 10.**Monitoraggio antimafia anticipato**

1. Al fine di consentire l'attivazione del monitoraggio antimafia anticipato secondo quanto previsto dalle Linee guida e, in particolare, di conoscere il quadro della filiera di esecutori e fornitori che saranno impegnati nella realizzazione di un'opera, le Stazioni appaltanti acquisiscono tempestivamente il piano degli affidamenti, ai fini della loro trasmissione, su richiesta, alla Struttura e alla Prefettura-UTG territorialmente competente.
2. Al fine di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree di sedime delle opere da realizzare, le Stazioni appaltanti forniscono, su richiesta, Alla Struttura e alla Prefettura-UTG territorialmente competente gli elaborati progettuali, il piano particellare di esproprio e la mappatura degli eventuali passaggi di proprietà avvenuti nel biennio precedente.
3. Ai fini della trasparenza delle procedure ablativo, le Stazioni appaltanti comunicheranno altresì alla Struttura, qualora quest'ultima lo richieda, i criteri di massima ai quali intendono parametrare la misura dell'indennizzo, nonché eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possano giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali elementi di rilevanza penale che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.
4. Le Stazioni appaltanti inseriscono nei contratti di affidamento le clausole negoziali per assicurare l'attuazione di quanto prescritto nel presente articolo. Le stesse Stazioni appaltanti verificano l'inserimento di tali clausole da parte degli affidatari e degli altri soggetti aggiudicatori negli atti negoziali con i rispettivi aventi causa, al fine di garantire la medesima attuazione per i contratti discendenti.
5. Le Stazioni appaltanti provvedono a fornire alla Struttura tutti gli elementi informativi utili per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e vigilanza per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata.

Articolo 11.**Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera**

1. Nell'ambito delle azioni volte a contrastare i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione delle opere, le parti sottoscrittenti assumono l'impegno ad assicurare, anche grazie alla collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni dei datori di lavoro ed i sindacati rappresentativi dei lavoratori, la sicurezza e la salute dei lavoratori e la regolarità delle attività di cantiere, ritenendo necessario sottoporre a particolare attenzione le modalità di assunzione della manodopera.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso la Prefettura o Commissariato di governo competente. un apposito "Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera", di cui fanno parte un funzionario della Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio e i rappresentanti del soggetto aggiudicatore e delle organizzazioni sindacali degli edili maggiormente rappresentative.
3. Al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dei lavori, il "Tavolo" potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti le criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione di un'impresa e/o in conseguenza della risoluzione di un contratto.
4. Per le finalità di cui sopra, il "Referente di cantiere" deve trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale di cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.
5. L'inosservanza degli impegni di cui al comma precedente è sanzionata con le modalità di cui all'art.5, comma 11.



Articolo 12.**Entrata in vigore e applicazione del Protocollo**

1. Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello della sottoscrizione.
2. La Struttura istituisce, entro 15 giorni dalla stipula del presente Protocollo, una "cabina di regia" allo scopo di effettuare una valutazione e un monitoraggio congiunto della relativa attuazione. A tale Cabina di regia, oltre ai soggetti sottoscrittori del Protocollo, possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle Prefetture-UTG e dei Commissariati del Governo dei territori interessati dall'evento e gli altri soggetti coinvolti dall'attuazione del protocollo.

24A04999

